

IL SISTEMA ELETTORALE DELLA COST. AP. UNIVERSI DOMINICI GREGIS (*)

1. Considerazioni generali sulla cost. ap. *Universi Dominici gregis* e sul sistema elettorale in essa proposto. — 2. Determinazione del collegio elettorale per la provvista dell'ufficio pontificio e posizione dei relativi componenti. — 3. Il sistema elettorale di provvista della sede primaziale. — 4. Le peculiarità del sistema di suffragio nell'elezione del Papa. — 5. L'ottenimento dell'ufficio.

1. *Considerazione generale della cost. ap. «Universi Dominici gregis».*

La cost. ap. *Universi Dominici gregis* ⁽¹⁾ promulgata da Giovanni Paolo II ha voluto riprendere complessivamente l'argomento dell'elezione del Papa, sostituendo la cost. ap. *Romano Pontifici eligendo*, indetta quattordici anni fa da Paolo VI ⁽²⁾. Il nuovo documento,

(*) Lavoro destinato agli studi in onore del prof. Francesco Finocchiaro.

⁽¹⁾ Cfr. cost. ap. *Universi Dominici gregis* (UDG), *proemio*, del 22 febbraio 1996, AAS 88 (1996) 305-343; per un commento al documento, vedi J. MIÑAMBRES, *Il governo della Chiesa durante la vacanza della sede romana e l'elezione del romano pontefice*, in «*Ius Ecclesiae*» 8, 1996, 713-729; vedi anche P. MAJER, «*Universi Dominici gregis*». *La nueva normativa sobre la elección del Romano Pontífice*, in «*Ius Canonicum*» 72, 1996, pp. 669-712; J.J.M. FOSTER, *The Election of the Roman Pontiff: An Examination of Canon 332 § 1 and Recent Special Legislation*, in «*The Jurist*» 56 (1996) 691-705; sulla sede vacante, vedi anche A.M. PUNZI NICOLÒ, *La Curia durante la sede vacante*, in «*La Curia Romana nella Cost. Ap. Pastor Bonus*», a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, 1990, pp. 151-162; per un commento particolareggiato dell'intera normativa, vedi J. MIÑAMBRES, *Commento alla cost. ap. Universi Dominici gregis*, in J.I. Arrieta, J. Miñambres, J. Canosa, «*Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*» Milano, 1997, pp. 1-101; vedi anche J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997, pp. 236-241.

⁽²⁾ Cfr. cost. ap. *Romano Pontifici eligendo*, del 1° ottobre 1975, AAS 67 (1975) 609-645.

mantiene sostanzialmente la struttura di quello precedente, ed è suddiviso in due parti chiaramente distinte. La prima parte, riguarda il regime giuridico della sede romana vacante, negli aspetti concernenti la continuità del governo della Chiesa fino all'elezione del nuovo pontefice; la seconda parte, si occupa più direttamente della procedura di elezione in conclave del pontefice romano.

Oggetto di questo contributo è l'analisi del sistema elettorale disegnato da questa nuova legge pontificia, in rapporto al sistema elettivo generale della legislazione codificata della Chiesa e alle problematiche tradizionalmente sollevate in merito dalla canonistica, nel contesto però dell'insieme di novità che all'elezione pontificia apporta il rinnovamento delle istituzioni canoniche.

È pacifico nella Chiesa cattolica il convincimento che i Romani Pontefici hanno il diritto di stabilire i modi per provvedere alla sede episcopale di Roma, come non manca di rammentare il Papa nel *proemio* alla nuova costituzione apostolica. In assenza di alcun genere di determinazioni di diritto divino in proposito, la dottrina è sempre stata sostanzialmente concorde nel riconoscere al sommo pontefice il diritto a stabilire le norme relative alla designazione del successore⁽³⁾. È vero che, sin dall'inizio del presente millennio, e come frutto di una travagliata esperienza storica che ha conosciuto influenze e forme di designazione di vario segno, si è consolidato nella Chiesa un sistema di provvista della sede di Pietro tramite il concorso elettivo del presbiterio romano impersonato nel collegio cardinalizio. E tuttavia, la dottrina non ha mai escluso la possibilità di fare ricorso ad altre forme di provvista eventualmente segnalate dal Papa, riconoscendogli perfino il diritto — sulla base di precisi precedenti storici — a procedere alla designazione diretta del proprio successore, quanto meno in circostanze di carattere eccezionale, di urgente necessità o di utilità della Chiesa⁽⁴⁾.

(3) Vedi, tra i molti, D. BOUX, *Tractatus de Curia Romana, Parisiis*, 1880, pp. 120-135; A. TOSO, *Ad Codicem Juris Canonici, Commentaria minora, Liber II. De personis*, II, *Romae*, 1922, p. 12; G. COCCHI, *Commentarium in Codicem iuris Canonici, Liber II, De personis, Taurini*, 1922, pp. 20-21; F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum II, De personis, Romae*, 1943, pp. 467; G. OLIVERO, *Lineamenti di diritto elettorale nell'ordinamento canonico*, in «Studi in onore di Vincenzo del Giudice» II, Milano, 1953, p. 235: studio di particolare interesse storico e dogmatico per il nostro argomento, benché necessariamente datato dal punto di vista del diritto vigente e dell'analisi teologica.

(4) Come dice Olivero, si tratta di una « discussione altrettanto erudita quanto

Facendo uso della prerogativa di delineare il quadro normativo in materia, i Pontefici Romani di questo secolo hanno più volte riveduto le norme elettive alla Cattedra di Pietro, nel tentativo di rispondere in maniera più appropriata alle esigenze del momento storico e del relativo contesto giuridico della Chiesa. Per richiamare i testi di legge che in questo periodo hanno ripreso complessivamente l'argomento, bisogna menzionare la cost. ap. *Vacante Sede Apostolica* di San Pio X, del 1904⁽⁵⁾; la cost. ap. *Vacantis Apostolicae Sedis* di Pio XII, del 1945⁽⁶⁾; e, infine, la cost. ap. *Romano Pontifici eligendo*, di Paolo VI, del 1975; altre norme pontificie hanno introdotto soltanto modifiche puntuali al sistema elettivo in vigore, e successivamente sono state incorporate alla normativa generale del sistema⁽⁷⁾.

Come in altri casi, anche adesso la modifica legislativa appare motivata dalla necessità di attendere alla mutata situazione della Chiesa di oggi, nonché al bisogno di accordare la norma, entro i limiti del possibile, con l'insieme dell'ordinamento canonico emerso dal completamento dei due codici di legge, latino e orientale⁽⁸⁾. Inoltre, il *proemio* della costituzione apostolica segnala altre due ragioni più contingenti: a) l'opportunità di riadattare la normativa alle nuove condizioni materiali di celebrazione del conclave; b) la neces-

inutile», che ha visto lungo la storia schierarsi la dottrina sia da una parte che dall'altra (G. OLIVERO, *Lineamenti di diritto elettorale nell'ordinamento canonico*, cit., p. 240). Pur non essendoci in argomento una dottrina comune, Wernz la considera una sentenza probabile «in casu verae et extraordinariae necessitatis vel utilitatis Ecclesiae» (F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum II, De personis*, cit., p. 467), parere seguito da altri autori: cfr. G. COCCHI, *Commentarium in Codicem iuris Canonici, Liber II, De personis*, cit., p. 21; «non vero per modum ordinarium»: D. BOUX, *Tractatus de Curia Romana*, cit., p. 122; G. CHELODI, *Ius Canonicum de Personis*, Trento, 1942, p. 246. Per i motivi che hanno ravvivato nel presente secolo il dibattito dottrinale su questo argomento, vedi G. CAVIGLIOLI, *Manuale di diritto canonico*, Torino, 1946, pp. 226-227.

⁽⁵⁾ Cfr. cost. ap. *Vacante Sede Apostolica*, del 25 dicembre 1904, in «Pii X Pontificis Maximi Acta» III (1908), 239-288.

⁽⁶⁾ Cfr. cost. ap. *Vacantis Apostolicae Sedis*, dell'8 dicembre 1945, AAS 38 (1946) 65-99.

⁽⁷⁾ In particolare, ai tempi di Pio XI, il *motu proprio Cum proxime*, del 1° marzo 1922, AAS 14 (1922) 145-146; durante il pontificato di Giovanni XXIII, il *motu proprio Summi Pontificis electio*, del 5 settembre 1962, AAS 54 (1962), 632-640; e con Paolo VI, il *motu proprio Ingravescens aetatem*, del 21 novembre 1970, AAS 62 (1970), 810-813.

⁽⁸⁾ Cfr. cost. ap. *Universi Dominici gregis, proemio*.

sità di ridurre all'essenziale le norme del documento, onde « evitare perplessità e dubbi ».

Il sistema di designazione del Romano Pontefice da parte dei cardinali segue, come si sa, un procedimento elettivo speciale rispetto a quello generale stabilito per le elezioni canoniche dai cann. 164-179 CIC, e cann. 947 ss. CCEO. Pur rientrando nella categoria generale che la dottrina chiama « elezione collativa » o costitutiva ⁽⁹⁾, la normativa speciale per l'elezione del Papa possiede peculiarità del tutto caratteristiche, discostandosi ampiamente dalla normativa generale allo scopo di raggiungere le finalità proprie di questa legge speciale, e cioè la libera e ponderata elezione del Romano Pontefice ⁽¹⁰⁾.

In tale senso, la dottrina ha messo in rilievo l'autonomia di cui godono queste norme elettive nel contesto generale della legislazione elettorale canonica, fatto che assurge a caratteristica specifica di questo sistema elettivo. Le norme elettive del Papa, infatti, pur mantenendo con quelle codiciali un rapporto di sostanziale armonia, non risultano invece integrate nel contesto generale delineato da queste ultime, escludendosi quindi l'applicazione suppletoria alle vicende elettorali del Papa — agli effetti, per esempio, di dichiarare l'invalidità della votazione, o l'inabilità di un soggetto — di qualunque norma non espressamente richiamata dalla legislazione speciale ⁽¹¹⁾.

Le finalità che la norma intende raggiungere conferiscono alla vigente cost. ap. *Universi Dominici gregis* le sue caratteristiche generali più rilevanti. In primo luogo, quella di disegnare un sistema elettorale fortemente rigido e regolato con pretese di esaustività, in modo da limitare al massimo ogni margine di discrezionalità o di interpretazione della stessa legge da parte del corpo elettorale (cfr. n. 5 UDG). Secondariamente, si tratta di una normativa che cerca di appiattire ogni genere di incertezza conflittuale o di contrapposizione

⁽⁹⁾ Vedi, di recente, J. MIÑAMBRES, *Commenti ai cann. 164 ss.*, in ComEx I, 2^a ed, Pamplona, 1997, pp. 975-1020; J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 184-188, e la bibliografia ivi citata.

⁽¹⁰⁾ Per i rapporti della normativa codiziale con la legge speciale di elezione del Romano Pontefice, vedi, ad es., *Communicationes* 23, 1991, p. 280.

⁽¹¹⁾ Cfr. F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum II, De personis*, cit., pp. 482-483; A. TOSO, *Ad Codicem Juris Canonici, Commentaria minora, Liber II. De personis, II, Romae*, 1922, p. 13; cfr. can. 164 CIC.

giuridica⁽¹²⁾, dichiarando semplicemente irrilevanti ai fini della validità degli atti elettivi — indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale degli stessi atti — qualunque genere di condotta irregolare — la simonia, i patteggiamenti, ecc. —, e, quindi, contenendo al massimo i casi di nullità delle votazioni o dei singoli suffragi. Infine, la norma cerca di arginare anche ogni possibilità di condizionare la libertà degli elettori da parte di agenti esterni — ed in primo luogo, da parte dei poteri civili —, sia dichiarando l'inefficacia di ogni attuazione del genere, sia facendo leva su un rigoroso sistema penale, attraverso censure *latae sententiae* o comminando con l'eventuale imposizione di pene espiatorie.

La nuova cost. ap. *Universi Domini gregis*, pur essendo sostanzialmente uguale a quella precedentemente promulgata da Paolo VI, contiene elementi di originalità, su alcuni dei quali torneremo più avanti, come ad es. la soppressione di ogni metodo elettivo all'infuori del suffragio, la determinazione più obiettiva dei soggetti esclusi dall'elezione, o il ridimensionamento spaziale del conclave, per adeguarlo alle nuove circostanze materiali.

2. *Determinazione del collegio elettorale per la provvista dell'ufficio pontificio e situazione dei relativi componenti.*

Il primo argomento su cui sembra opportuno concentrare la nostra attenzione riguarda la composizione del collegio elettorale chiamato ad intervenire. D'accordo con una lunga tradizione nella Chiesa cattolica, risalente ai tempi di Papa Nicolò II, nel 1059, l'elezione del Romano Pontefice è riservata ai cardinali⁽¹³⁾. Nel *proemio* alla cost. ap. *Romano Pontefice eligendo*, Paolo VI ricordava a questo proposito l'opportunità di riservare detto compito ad un «corpo elettorale preconstituito e non troppo numeroso, che possa essere facilmente e subito convocato»⁽¹⁴⁾, escludendosi, nel contempo qua-

(12) Vedi, per es. Clem. 1 3 2: «§ 4. Ceterum, ut circa electionem praedictam eo magis vitentur dissensiones et schismata, quo minor eligentibus aderit dissidendi facultas: decernimus, ut nullus cardinalium cuiuslibet excommunicationis suspensionis aut interdicti praetextu a dicta valeat electione repelli, iuribus aliis circa electionem eandem hactenus editis plene in suo robore duraturis»; cfr. anche H.M. PEZZANI, *Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae, Pars Prima, Romae-Mediolani*, 1893, pp. 61-62.

(13) Cfr. D. 23 c. 1.

(14) Cost. ap. *Romano Pontefice eligendo*, cit., *proemio*.

lunque eventuale variazione nella composizione del collegio durante il tempo di vacanza della sede apostolica⁽¹⁵⁾. Da parte sua, Giovanni Paolo II, nella costituzione apostolica che commentiamo, aggiunge a queste altre nuove ragioni di convenienza per l'intervento elettivo dei cardinali, sulla base del particolare legame che i cardinali hanno con la sede di Pietro, e a motivo anche dell'universalità che il collegio dei cardinali ha ormai raggiunto lungo il presente secolo⁽¹⁶⁾.

In questa linea, la cost. ap. *Universi Dominici gregis* ribadisce l'esclusivo intervento del collegio dei cardinali nell'elezione del Papa, escludendo esplicitamente l'eventuale coinvolgimento del concilio ecumenico o del sinodo dei vescovi — che, addirittura, verrebbero *ipso iure* sospesi, qualora fossero in attività al momento di prodursi la vacanza della sede⁽¹⁷⁾ —, sottraendo quindi detta funzione elettiva ad una logica diversa da quella direttamente legata al presbiterio della diocesi di Roma e al collegio dei cardinali.

Per valutare nei suoi termini precisi la corrispondenza del collegio dei cardinali con la funzione elettiva del Papa che gli viene affidata, è necessario prendere anche consapevolezza delle trasformazioni subite dall'istituto nell'ultima metà di secolo. Oltre a riforme non direttamente collegabili con la funzione elettiva che ci interessa, ma comunque significative in ordine alla eliminazione di ostacoli all'internazionalizzazione del collegio — come sono, ad esempio, le norme tendenti a ridimensionare il rapporto giurisdizionale dei cardinali col loro titolo romano⁽¹⁸⁾ —, tre concrete norme pontificie

(15) Non è infatti consentito ai cardinali riammettere o riabilitare i cardinali che previamente siano stati deposti o abbiano rinunciato, col consenso del Romano Pontefice, alla dignità cardinalizia: cfr. n. 36 UDG.

(16) Cfr. *proemio* UDG.

(17) Cfr. cann. 340, 347 § 2 CIC; can. 53 CCEO; cost. ap. *Universi Dominici gregis*, cit., n. 34: la norma stabilisce addirittura la nullità di qualunque atto conciliare decreto, canone, etc., portato a termine con posteriorità alla notizia della vacanza della sede romana.

(18) Tale è il caso, anzitutto, del *motu proprio Ad suburbicarias diocesis*, del 10 marzo 1961, AAS 53 (1961) 198, che abrogava il diritto di opzione per le diocesi suburbicarie (cfr. can. 350 § 5 CIC); del *motu proprio Suburbicariis sedibus*, del 11 aprile 1962, AAS 54 (1962) 253-256, che stabiliva il regime di governo delle diocesi suburbicarie, affidandolo ad un vescovo diocesano (cfr. can. 357 § 1 CIC); del *motu proprio Ad purpuratorum patrum*, dell'11 febbraio 1965, AAS 57 (1965) 295, stabilendo che i patriarchi orientali creati cardinali vengano annoverati nell'ordine episcopale, senza però ricevere il titolo di alcuna diocesi suburbicaria (cfr. can. 350 § 3 CIC); del *motu proprio Sacro cardinalium consilio*, del 26 febbraio 1965, AAS 57 (1965) 296, che stabilisce la procedura

hanno alterato il profilo del collegio in quanto corpo elettorale del Papa. In primo luogo, il *motu proprio Cum gravissima*⁽¹⁹⁾, stabilì che tutti i componenti del collegio cardinalizio dovevano appartenere al collegio episcopale. Qualche anno più tardi, il *motu proprio Ingravescens aetatem*⁽²⁰⁾ fissò, per la prima volta, gli 80 anni come età limite a partire dalla quale i cardinali cessavano di essere membri dei dicasteri della curia romana, e perdevano il diritto di partecipare all'elezione del Romano Pontefice. Infine, con la cost. ap. *Romano Pontifici eligendo*, venne stabilito che la composizione del collegio elettivo non doveva oltrepassare il numero di 120 cardinali elettori⁽²¹⁾.

Contestualmente con questo processo giuridico — ancora in corso — di aggiornamento del collegio cardinalizio — che ha cercato di conservare il legame, quanto meno formale, dei cardinali con il presbiterio di Roma —, la prassi ecclesiale seguita lungo il presente secolo per la cooptazione dei nuovi porporati è stata fortemente caratterizzata dall'impegno di progressiva internazionalizzazione del collegio. Questo fatto, com'è segnalato nel *proemio* della nuova costituzione apostolica, ha contribuito indubbiamente ad accrescere l'idoneità del collegio per il ruolo di designazione del titolare dell'ufficio primaziale.

D'altro canto, il processo di progressiva internazionalizzazione del collegio cardinalizio, assieme all'attuale condizione episcopale dei suoi membri (almeno come regola generale, della quale sono note

di designazione del decano e vicedecano del collegio dei cardinali per elezione «fra quei cardinali che siano vescovi di sedi suburbicarie o ne portino il titolo», e non per promozione del più anziano (cfr. can. 352 § 2 CIC); e, infine, del *motu proprio Ad hoc usque tempus*, del 15 aprile 1969, AAS 59 (1969) 226-227, che abrogava ogni intervento o giurisdizione dei cardinali presbiteri e diaconi nelle loro chiese titolari a Roma (cfr. can. 357 § 1 CIC). Vedi in merito J.I. Arrieta, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Capitolo XI, «Il collegio cardinalizio», cit., pp. 281-298.

⁽¹⁹⁾ Cfr. *motu proprio Cum gravissima*, del 15 aprile 1962, AAS 54 (1962) 253-256; cfr. can. 351 § 1 CIC. La determinazione normativa, da un lato, faceva rientrare il collegio dei cardinali nell'ambito degli organismi episcopali, quanto meno da una prospettiva materiale, mentre, d'altro lato, essendo i cardinali i normali soggetti passivi dell'elezione, faceva allontanare il problema dell'elezione di chi non fosse ordinato vescovo.

⁽²⁰⁾ Cfr. *motu proprio Ingravescens aetatem*, del 21 novembre 1970, AAS 62 (1970) 810-813.

⁽²¹⁾ Cfr. *cost. ap. Romano Pontifici eligendo*, n. 33, del 1° ottobre 1975, AAS 67 (1975) 609-645.

le puntuali eccezioni), ha fatto diventare il collegio elettorale del Papa un organismo di vescovi massimamente rappresentanti del collegio episcopale distribuito per tutto l'orbe cristiano. Il risultato di questi processi evolutivi in seno al collegio dei cardinali, sembra aver dato qualche ragione a chi, già prima dell'inizio del Concilio Vaticano II, durante il periodo antepreparatorio, auspicava una sorta di rappresentanza dei vescovi dei vari paesi (o degli episcopati nazionali) attraverso i relativi cardinali⁽²²⁾. Di fatto, un tale auspicio si è in qualche modo avverato, almeno indirettamente, anche per l'effetto centripeto e aggregativo che a livello nazionale possiedono le sedi episcopali ordinariamente riservate ai cardinali.

Tuttavia, nel periodo di aggiornamento ecclesiale successivo al Concilio Vaticano II, non sono mancati tentativi o auspici di altro segno, volti ad allargare il tradizionale corpo elettorale dell'ufficio primaziale, in consonanza con nuovi criteri di rappresentatività ecclesiale, sostanzialmente basati sulla collegialità episcopale. Quando ancora si trovava in fase di studio la cost. ap. *Romano Pontifici eligendo*, fu lo stesso Paolo VI a manifestare l'auspicio di poter associare alla procedura elettiva i quindici membri (vescovi) del recentemente creato consiglio della segreteria del sinodo dei vescovi⁽²³⁾ e, analogamente, non sono mancati altri più radicali progetti di aggiornamento — coinvolgendo, per esempio, i presidenti delle conferenze episcopali nazionali⁽²⁴⁾ —, in una logica di netta rottura con la esperienza storica di questo millennio. Ciò avrebbe staccato l'elezione del Papa dall'orbita del presbiterio romano — legame che, di fatto, è diventato progressivamente più formale, a causa delle riforme del regime giuridico del collegio —, per farla rientrare piuttosto in una logica di collegialità episcopale.

(22) Cfr. P. DODDS, *Acta et Documenta Concilii Oecumenici Vaticani II*, *Apparando*, II-II, V, p. 84; vedi anche F. FRANIC, *ibid.*, I- II, II, 550; I.M. MARTIN, *ibid.*, I. II. I, p. 386.

(23) Cfr. Paolo VI, alloc. del 24 febbraio 1973, in «Insegnamenti» XI, p. 280; com'è risaputo, il consiglio della segreteria del sinodo dei vescovi venne creato in un momento successivo all'istituzione del sinodo stesso, mediante l'*Ordo Synodi Episcoporum celebrandae recognitus et auctus nonnullis additamentis perficitur*, del 20 agosto 1971, AAS 63 (1971) 704.

(24) Cfr. P. HUIZING, *La funzione dell'ufficio petrino nella Chiesa*, in «Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack», II, Milano, 1976, p. 775; vedi anche G.P. MILANO, *Un progetto di Paolo VI per la riforma del Conclave*, in AA.VV., «Paolo VI e la collegialità episcopale», Brescia 1995, p. 371-372.

Va perciò sottolineato che, malgrado il rinnovato contesto teologico e normativo, nonché la sensibilità di marcato segno collegiale, il sistema di elezione del Sommo Pontefice rimane ancora formalmente legato al presbiterio romano, e quindi riservato al collegio cardinalizio. E tuttavia, all'interno dell'istituto cardinalizio, va autonomamente delimitato il collegio elettorale, propriamente detto.

Il diritto di elezione del Romano Pontefice, infatti, riguarda precisamente ai cardinali la cui «creazione» sia stata resa pubblica — anche se non abbiano ancora ricevuto i segni del proprio grado — e appartengano tutt'oggi al collegio dei cardinali. Vanno quindi esclusi, oltre, ovviamente, agli eventuali cardinali «in pectore», coloro che siano stati formalmente deposti dalla condizione cardinalizia, o che ne abbiano fatto formale rinuncia, regolarmente accolta dal Romano Pontefice, come previsto in termini generali dai cann. 187-189 CIC (25). La costituzione apostolica offre così spunti utili a delineare lo statuto giuridico dei cardinali, abbastanza carente di norme specifiche, segnalando il divieto al collegio dei cardinali di riammettere o riabilitare, durante la vacanza della sede, chi non è più cardinale (26).

La dottrina tradizionale aggiungeva alla nomina cardinalizia la necessità di aver ricevuto, almeno, il sacramento del diaconato, come requisito — segno anche della particolare sacralità di questa elezione — perché si avesse il diritto di elezione del Sommo Pontefice, salvo privilegio contrario (27). Il problema risulta, ovviamente, datato a partire, soprattutto, dal *motu proprio Cum gravissima*. Sia la codificazione del 1917 che quella rinnovata del 1983 hanno considerato il grado del presbiterato come condizione di appartenenza all'istituto cardinalizio (28).

(25) Cfr. F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum II, De personis*, cit., pp. 477-478; cfr. H.M. PEZZANI, *Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae, Pars Prima*, cit., pp. 61-62.

(26) «Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis, dummodo creatus renuntiatuque in Consistorio sit, hac ipsa de causa ius eligendi Pontificis possidet secundum huius Constitutionis praescriptum in n. 33, etiamsi nondum ipsi pileus est impositus neque anulus creditus neque ius iurandum is pronuntiavit. Non tamen hoc iure fruuntur Cardinales canonicè depositi aut qui, consentiente Romano Pontifice, dignitati cardinalitiae renuntiaverunt. Praeterea non licet Cardinalium Collegio, Sede vacante, eos restituere» (cost. ap. *Universi Dominici gregis*, n. 36).

(27) Cfr. H.M. PEZZANI, *Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae, Pars Prima*, cit., p. 63; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, I, *Taurini*, 1928, pp. 364; G. COCCHI, *Commentarium in Codicem iuris Canonici, Liber II, De personis*, cit., p. 18.

(28) Cfr. can. 232 § 1 CIC'17; can. 351 § 1 CIC.

La posizione giuridica dei cardinali nei confronti dell'elezione del Papa rappresenta un diritto-dovere. Mentre, da una parte, esso esprime un diritto inviolabile che la legge speciale cerca di proteggere da qualunque limitazione, d'altra parte, la partecipazione all'elezione costituisce anche uno specifico dovere dei cardinali — fino al punto da non essere prevista dalla norma, come poi vedremo, l'astensione al voto da parte di chi è presente — dalla cui inosservanza, soprattutto se manifestata in forma di aperto rifiuto, potrebbero eventualmente derivare sanzioni penali⁽²⁹⁾.

Il diritto di elezione dei cardinali è prevalente riguardo ad ogni genere di limitazione di diritto positivo, in modo tale che per «nessun motivo o pretesto» possa venire meno la loro posizione attiva⁽³⁰⁾: nemmeno, quindi, nell'ipotesi che il numero complessivo oltrepassi i 120 elettori. Con tale espressione — «nulla razione vel causa» —, la nuova costituzione ha voluto adoperare una espressione generale e onnicomprensiva, non sentendo la necessità di elencare in concreto singole situazioni di scomunicato, sospeso o interdetto a cui intende accennare, come faceva invece il n. 35 della cost. ap. *Romano Pontefice eligendo*. Non va dimenticato, come si è già detto, che la cost. ap. *Universi Dominici gregis* è da considerarsi una legge autonoma nel contesto dell'intero ordinamento canonico, il che impedisce l'applicazione suppletoria o integrativa di altre norme non esplicitamente richiamate⁽³¹⁾. La volontà del legislatore di formulare a questo proposito un diritto assoluto rimane, comunque, chiara, e pare emergere con maggiore forza se il testo della nuova legge è messo a confronto con quello della normativa precedente.

(29) «Omnes Cardinales electores, a Decano aut ab alio Cardinale illius nomine agente, ad novi Pontificis electionem advocati, obligatione tenentur, ex virtute sanctae oboedientiae, convocationis nuntio obtemperandi et ad locum sibi designatum pro electione se conferendi, nisi infirmitate vel alio gravi impedimento, a Cardinalium Collegio agnoscendo, detinentur» (cost. ap. *Universi Dominici gregis*, n. 38); per le sanzioni riguardo eventuali rifiuti, vedi n. 40; cfr. G. OLIVERO, *Lineamenti di diritto elettorale nell'ordinamento canonico*, cit., p. 257; F.M. CAPPELLO, *Summa Iuris Canonici*, I, Romae, 1951, p. 278; G. CHELODI, *Ius Canonicum de Personis*, cit., p. 244.

(30) «Cardinalis elector nulla razione vel causa a Summi Pontificis electione activa et passiva excludi potest, vigentibus tamen iis omnibus quae sub n. 40 huius Constitutionis statuuntur» (cost. ap. *Universi Dominici gregis*, n. 35).

(31) Particolarmente rilevanti a questo riguardo sono i cann. 171 § 1.3°, 1331, 1333 § 1 CIC.

Pur nel carattere privilegiato del diritto di elezione dei cardinali, a partire del *motu proprio Ingravescentem aetatem* del 1970⁽³²⁾, tale diritto è stato ristretto ai soli cardinali aventi meno di ottanta anni. Di conseguenza, non è più consentito identificare il collegio elettorale del Sommo Pontefice con il collegio cardinalizio, al quale si appartiene a vita⁽³³⁾. La recente costituzione apostolica, pur ribadendo la posizione dell'intero collegio cardinalizio quale titolare provvisorio — nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge — del governo universale della Chiesa, ha voluto confermare la limitazione di età segnalata da Paolo VI per avere diritto di voto in conclave — criterio assente dalla legislazione codificata nel 1983 —. Il diritto di elezione viene così attribuito ai soli cardinali che al momento della vacanza della sede, non più al momento dell'ingresso in conclave, come stabiliva la legislazione precedente, non avessero raggiunto gli ottanta anni di età.

La nuova legge mantiene così i criteri stabiliti dalla normativa precedente riguardo all'età degli elettori, e allo stesso tempo compie un significativo aggiustamento tecnico — coerente con la logica propria di queste norme elettorali —, stabilendo un criterio obiettivo per determinare la decadenza del diritto, che è sottratto alla discrezionalità della congregazione generale dei cardinali, la quale, seppur entro margini di tempo insignificanti, ha il compito di stabilire il momento d'ingresso nel conclave, e quindi poteva condizionare in alcuni casi concreti l'esercizio del diritto di elezione.

3. *Il sistema elettorale di provvista della sede primaziale.*

Identificato il corpo elettorale, veniamo alla considerazione del « sistema elettivo » che serve alla designazione del Romano Pontefice, inteso quale organizzazione di norme e di criteri procedurali finalizzati a garantire le condizioni ottimali per la provvista canonica dell'ufficio primaziale. Tre sono i principali argomenti di cui do-

(32) Cfr. *motu proprio Ingravescentem aetatem*, cit., n. II. 2. La norma è successivamente passata al n. 33 della cost. ap. *Romano Pontefice eligendo*, e pur venendo silenziata dalla disciplina codiziale, è stata ripresa dal n. 33 della cost. ap. *Universi Dominici gregis*, il cui *proemio* tiene a segnalare la motivazione: « Huius namque legis ratio in illa tantum voluntate exquirenda est ne venerandae aetatis ponderi aliud addatur onus, quod secum fert responsalitas eum eligendi qui Christi gregem convenienter secundum temporum necessitates regere debeat ».

(33) Cfr. C.G. FÜRST, *Commento al can. 349*, in *ComEx*, II/1, cit., pp. 626-627.

vremo occuparci a questo riguardo: *a)* la nozione di «conclave» designata dalla nuova legge; *b)* la natura dell'elezione canonica risultante, e *c)* la procedura di elezione che viene stabilita. Sia rispetto al primo che rispetto all'ultimo punto, il nuovo documento apporta alcune novità degne di rilievo.

La precedente cost. ap. *Romano Pontifice eligendo* conteneva una nozione di conclave come «luogo» o delimitato perimetro sottoposto ad un peculiare regime di tutela allo scopo di consentire lo svolgimento dell'elezione pontificia⁽³⁴⁾. Tale definizione non è passata in quanto tale alla nuova legge, e in essa viene adoperato il termine in maniera più generale, in riferimento al complessivo istituto giuridico dell'elezione pontificia. Il tale senso, l'espressione «conclave» serve a designare non soltanto la riunione elettiva nei suoi aspetti materiali — il luogo dove si tiene la riunione —, bensì l'intero sistema elettivo, in quanto coerente complesso di norme, procedurali, penali, liturgiche, ecc., nonché di criteri operativi di vario genere, che consentono di celebrare le riunioni elettive del pontefice romano in un contesto consona alla natura dell'atto che s'intende realizzare⁽³⁵⁾.

Il sistema elettivo che definisce il «conclave» ha lo scopo principale di tutelare la libertà personale degli elettori così come l'indipendenza del corpo elettorale e l'esercizio dei relativi compiti in un ambiente di raccoglimento, di sacralità e di riservatezza confacente alle funzioni affidate. Come segnalato nel *proemio* della cost. ap. *Universi Dominici gregis*, tale è la finalità delle severe norme d'isolamento a cui vengono sottoposti i componenti del corpo elettorale nonché gli ambienti loro riservati nella Città del Vaticano durante il periodo elettivo, e tale è anche il precipuo scopo del severo sigillo imposto reiteratamente dalle norme — sancito mediante giuramento e poi garantito con una pesante disciplina penale — a quanti pren-

(34) «Conclave ita accipitur, ut certa ac definita loca, quasi sacrum recessum, comprehendat, ubi, Spiritus Sancti lumine invocato, Cardinales electores Summun Pontificem eligunt, et ubi iidem ceterique officiales et ministri necnon, si qui sint, conclavistae die noctuque commorantur usque ad peractam electionem, absque ulla consuetudine cum extraneis personis et rebus, secundum modum et normas, quae sequuntur» (cost. ap. *Romano Pontifice eligendo*, cit., n. 42).

(35) Rispetto del luogo di celebrazione del conclave, cfr. F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum II, De personis*, cit., p. 479; F.M. CAPPELLO, *Summa Iuris Canonici*, I, cit., p. 279; J. MANZANARES, *Il Romano Pontefice e la collegialità dei vescovi*, in « Collegialità e primato », Bologna, 1993, p. 58.

dono parte alle riunioni elettive o sono comunque coinvolti in attività che hanno un rapporto col conclave.

L'isolamento caratteristico del conclave inizia propriamente con l'avvio materiale delle operazioni elettive, dovendo astenersi i partecipanti, a partire da questo momento, « dall'intrattenere corrispondenza epistolare, telefonica o con altri mezzi di comunicazione con persone estranee all'ambito dello svolgimento della medesima elezione »⁽³⁶⁾. Per quanto concerne queste condizioni e requisiti, la nuova costituzione apostolica si è mossa seguendo criteri di semplificazione, apportando come novità il necessario adeguamento della tradizionale, ai nuovi locali destinati ad abitazione di quanti prendono parte al conclave.

I termini della segretezza non sono sostanzialmente cambiati con la nuova legge; tuttavia, il dovere di segreto risulta adesso specificamente circoscritto a quanto concerne le operazioni elettive, e ricade « su tutto ciò che in qualsiasi modo riguarda l'elezione del Romano Pontefice e su ciò che avviene nel luogo dell'elezione, concernente direttamente o indirettamente lo scrutinio », come pure su « ciò che è stato trattato o deciso circa l'elezione del Pontefice nelle riunioni dei cardinali, sia prima che durante il tempo dell'elezione »⁽³⁷⁾. Come necessaria esigenza di libertà personale che il sistema del conclave intende proteggere, sono anche custodite con uguale obbligo di segreto — dal quale è dato sottrarsi soltanto con « una speciale ed esplicita facoltà » del nuovo Pontefice — le valutazioni e le dichiarazioni private dei cardinali concernenti le loro intenzioni di voto, o gli scambi di idee circa l'elezione.

A proteggere la libertà del corpo elettorale nel suo insieme è rivolto il n. 33 della costituzione apostolica che esclude « l'intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine ». Più efficacemente ancora, la norma contiene la severa proibizione — sotto pena di scomunica *latae sententiae* — a quanti fanno parte del conclave « di ricevere, sotto qualunque pretesto, da qualsivoglia autorità civile l'incarico di proporre il *veto*, o la cosiddetta *esclusiva*, anche sotto forma di semplice desiderio, oppure di palesarlo sia all'intero collegio degli elettori riunito insieme, sia ai singoli elettori, per iscritto o a voce, sia direttamente e immediatamente sia indirettamente o a mezzo di altri,

⁽³⁶⁾ Cost. ap. *Universi Dominici gregis*, cit., n. 44.

⁽³⁷⁾ Cost. ap. *Universi Dominici gregis*, cit., nn. 53, 59, 60.

sia prima dell'inizio dell'elezione che durante il suo svolgimento. Tale proibizione — prosegue il legislatore — intendo sia estesa a tutte le possibili interferenze, opposizioni, desideri, con cui autorità secolari di qualsiasi ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell'elezione del Pontefice»⁽³⁸⁾.

Il sistema di provvista canonica consolidato nella Chiesa cattolica per la sede romana — a prescindere per adesso dalle novità più particolari della nuova normativa, che verranno esaminate di seguito —, risponde alla categoria dottrinale di elezione in funzione selettiva⁽³⁹⁾, e al tipo canonico delle elezioni collative o costitutive.

Non si tratta, pertanto, di un processo elettorale soltanto preparatorio del provvedimento di provvista in se stesso considerato⁽⁴⁰⁾, come avviene, ad esempio, nelle elezioni «*quae confirmatione indiget*» — il che, si potrebbe dire, rappresenta nell'ordinamento canonico la regola generale per gli uffici che non sono di presidenza. Si tratta, invece, di un provvedimento elettivo che si perfeziona — lasciando, per il momento, da parte il requisito della condizione episcopale nell'eletto — con la sola accettazione dell'eletto, senza che per l'ottenimento dell'ufficio sia richiesto — come risulta ovvio — l'intervento di alcuna autorità estrinseca al *coetus* elettivo. Da questo punto di vista, possono essere segnalati, per esempio, come casi analoghi di elezione canonica costitutiva l'elezione dell'amministratore diocesano da parte del collegio dei consultori (can. 421 § 1 CIC), o quella del moderatore supremo dell'istituto religioso da parte del *coetus* in ogni caso stabilito dalle rispettive costituzioni (can. 625 CIC).

L'elezione del Sommo Pontefice, inoltre, non è fatta in funzione rappresentativa, come invece accade nell'ordinamento canonico, per esempio, con la designazione a livello diocesano dei membri elettivi

⁽³⁸⁾ Cost. ap. *Universi Dominici gregis*, cit., n. 80; vedi anche cost. ap. *Commisum Nobis*, del 20 gennaio 1904, in «*Pii X Pontificis Maximi Acta*» III (1908), 289-292. In dottrina, vedi: F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum II, De personis*, cit., pp. 483-484; J.B. FERRERES, *Instituciones Canónicas*, I, Barcelona, 1920, pp. 156-160.

⁽³⁹⁾ Vedi in proposito G. FERRARI, *Elezioni, Premessa*, in «*Enciclopedia del diritto*» XIV, Milano, 1965, pp. 606-649 (in particolare, cf. pp. 606-607); J. ZAFRA, *Teoría Fundamental del Estado*, Pamplona, 1998, p. 492.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. G. OLIVERO, *Lineamenti di diritto elettorale nell'ordinamento canonico*, cit., p. 224.

del consiglio presbiterale⁽⁴¹⁾, o con quella dei rappresentanti delle conferenze episcopali a prendere parte alle assemblee del sinodo dei vescovi, indipendentemente dalla natura e delle peculiarità che in un caso e nell'altro possa avere una tale rappresentanza⁽⁴²⁾. L'elezione pontificia è invece realizzata dal collegio cardinalizio in funzione selettiva, tendente, appunto, a provvedere alla designazione dell'adeguato titolare di un ufficio di presidenza. Si tratta di un tipo di elezione di natura pubblica, avente per obiettivo la sola ricerca dell'*utilitas Ecclesiae*, senza lasciar spazio a qualunque sorte di interessi individuali come legittimo substrato del *munus* elettorale.

Il *titolo* elettorale di cui godono i cardinali procede da una specifica *concessio* del Romano Pontefice — che, come si è detto, ha il diritto di porre la norma elettorale —, loro dispensata non perché possano designare il candidato « più gradito », bensì per identificare il soggetto in cui concorra una idoneità obiettiva « fondata su una valutazione dell'interesse generale della Chiesa (...), interesse trascendente le persone degli elettori stessi »⁽⁴³⁾. Nell'attuazione elettorale del conclave, come di regola accade nella funzione elettorale spiegata nella Chiesa, emerge con particolare vitalità la contrapposizione tra « interesse dei singoli » e « interessi della collettività », nel senso che agli elettori non viene riconosciuto alcun genere di interesse proprio alla partecipazione all'attività elettorale se non quello di farsi strumento di attuazione dell'*utilitas Ecclesiae*⁽⁴⁴⁾.

(41) Con riferimento al consiglio presbiterale, i cann. 495 § 1 e 499 parlano esplicitamente di rappresentanza. Della natura di questo genere di rappresentanza mi sono occupato recentemente in: *Organos de participación y corresponsabilidad en la Iglesia diocesana*, in « Ius Canonicum » 68, 1994, pp. 553-593 (vedi in particolare pp. 569-574).

(42) Cfr. artt. 5-6 *Ordo Synodi Episcoporum celebrandae recognitus et actus*, del 24 giugno 1969, AAS 61 (1969) 527-529.

(43) Cfr. G. OLIVERO, *Lineamenti di diritto elettorale nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 239 ss., 246 ss.

(44) « Scopo e quindi funzione della designazione elettorale deve concepirsi esclusivamente la indicazione del ministro idoneo; ma l'idoneità deve esser vagliata unicamente dal punto di vista dell'interesse trascendente della Chiesa, non dal punto di vista dell'interesse dell'elettore. La personalità dell'elettore, con la sua sfera di tendenze, di aspirazioni, di sentimenti, in quanto è suscettibile di autonoma individuazione, e di dialettica contrapposizione all'interesse obiettivo della Chiesa, si vuole che venga compressa, e non già che con l'arma del voto trovi sfogo. Si vuole cioè che l'elettore non porti la sua personalità nella funzione elettorale, bensì che questa eserciti in modo del tutto spersonalizzato; che egli si orienti non secondo criteri suoi individuali ma secondo

Una qualche novità apportata dalla cost. ap. *Universi Dominici gregis* rispetto della tradizione storica precedente riguarda invece il metodo di elezione segnalato per provvedere all'ufficio pontificio. Modificando una prassi secolare, la nuova legge ha dichiarato abolito qualunque altro modo di elezione del Romano Pontefice alternativo al sistema di suffragio. In concreto, vengono espressamente cancellati il sistema di acclamazione o ispirazione e quello di compromesso⁽⁴⁵⁾. Il *proemio* della costituzione giustifica tale scelta segnalando l'inadeguatezza del primo dei due metodi — l'acclamazione — «ad interpretare il pensiero di un collegio elettivo così esteso per numero e tanto diversificato per provenienza»; e per quanto riguarda l'inopportunità del compromesso, fa notare sia la difficoltà di attuazione, tenendo conto della rigidità del sistema del conclave, sia il rischio di «deresponsabilizzazione degli elettori i quali, in tale ipotesi, non sarebbero chiamati ad esprimere personalmente il proprio voto». È noto, comunque, che mentre il compromesso rappresenta un metodo di elezione tutt'oggi vigente nel sistema elettivo generale del diritto canonico latino, sempre lecito a meno che il diritto speciale non lo escluda espressamente (cf. cann. 174-175 CIC), esso è del tutto estraneo al sistema elettorale delle Chiese di oriente.

4. *Le peculiarità del sistema di suffragio nell'elezione del Papa.*

Segnalate le caratteristiche del sistema, veniamo adesso ad alcune delle peculiarità principali del metodo di suffragio che, come si è detto, rimane adesso l'unica via consentita dall'ordinamento canonico nell'elezione del Papa.

i criteri obbiettivi che l'ordinamento gli pone avanti agli occhi» (G. OLIVERO, *Lineamenti di diritto elettorale nell'ordinamento canonico*, cit., p 266).

⁽⁴⁵⁾ «Modis abrogatis electionis qui per *acclamationem seu inspirationem* et per *compromissum* dicuntur, electionis forma Romani Pontificis futuro de tempore erit tantum per *scrutinium*» (cost. ap. *Universi Dominici gregis*, cit., n. 62). Precedentemente, S. Pio X, nella cost. ap. *Vacante Sede Apostolica* del 25 dicembre 1904 (in *Acta Pii X*, III, 239-288), aveva abolito il sistema di «accessione» con cui, dopo una votazione, i cardinali che avevano votato un certo candidato potevano dare il proprio consenso ad un candidato distinto che era stato votato da altri cardinali, in modo da raggiungere così la maggioranza richiesta. S. Pio X sostituì questo sistema aggiungendo, nella stessa seduta, una seconda votazione subito dopo il primo inefficace scrutinio, a difesa della libertà e della segretezza e immediatezza del voto.

La cost. ap. *Universi Dominici gregis* delinea un sistema di suffragio uninominale e segreto, per la cui perfezione è richiesta — almeno fino ad un periodo abbastanza inoltrato delle votazioni — la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti del corpo elettorale. Il voto dev'essere assoluto, certo e determinato. Il diritto di suffragio è circoscritto agli elettori presenti nel luogo della votazione, e a quelli altri che, presenti nel recinto sottoposto al regime del conclave, non possano recarsi al luogo della votazione a causa di infermità. D'altra parte, la norma stabilisce l'inefficacia di qualunque genere di patteggiamenti, capitolazioni o compromessi previamente fatti che possano costringere i cardinali « a dare o a negare il voto ad uno o ad alcuni », gesti che vengono puniti con la scomunica *latae sententiae* ⁽⁴⁶⁾, pur essendo ininfluenti rispetto della validità dei rispettivi voti.

La segretezza del voto, imposta da Pio XII ⁽⁴⁷⁾ — in precedenza, ogni suffragio doveva recare la firma dell'elettore ⁽⁴⁸⁾, che tuttavia rimaneva nascosta nella prima fase dello spoglio grazie ad una speciale forma, prescritta dalla legge, di piegare la scheda ⁽⁴⁹⁾ — rese inefficace agli effetti pratici la vecchia proibizione di votare se stesso, divieto successivamente abolito con la riforma di Giovanni XXIII ⁽⁵⁰⁾. Tuttavia, per garantire comunque l'esistenza della tradizionale maggioranza qualificata anche nell'ipotesi di auto-voto, venne inizialmente richiesta l'esigenza di avere, oltre i due terzi dei voti complessivi, un voto in più, come « prova di forza » dell'effettiva convergenza nel candidato dei voti minimi legalmente prescritti.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. cost. ap. *Universi Dominici gregis*, cit., n. 81; la norma segue in questo punto il criterio stabilito dal can. 172 § 2 CIC; can. 954 § 1, 2° CCEO.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. cost. ap. *Vacantis Apostolicae Sedis*, n. 68, dell'8 dicembre 1945, AAS 38 (1946) 88-89; la norma però sanciva un importante divieto: « cum nemo unquam sive scrutiniis sive compromissi via procedatur, seipsum eligere, seu suffragium sibi dare ulatenus possit » (ibid. p. 87).

⁽⁴⁸⁾ Cfr. cost. ap. *Vacante Sede Apostolica*, n. 58, del 25 dicembre 1904, in « Pii X Pontificis Maximi Acta » III (1908) 273-275.

⁽⁴⁹⁾ Nell'attuale sistema, il n. 65 UDG stabilisce precisamente il contrario: « schedulerum inscriptio secreto ab unoquoque Cardinale facienda est, qui perspicue, scribendi ratione utatur, quantum fieri potest, quae non revelet manum exarantem ».

⁽⁵⁰⁾ Cfr. *motu proprio Summi Pontificis electio*, n. XV, del 5 settembre 1962, AAS 54 (1962) 638-639, che ha sostituito il precetto del n. 68 della cost. ap. *Vacantis Apostolicae Sedis* di Pio XII; in termini generali, vedi anche can. 170 CIC'17: « Suffragium sibimetipsi nemo valide dare potest ».

Nell'attuale sistema stabilito dall'*Universi Dominici gregis*, il n. 62 torna di nuovo a richiedere «un suffragio in più» in favore del candidato di maggioranza nei casi in cui «il numero dei cardinali presenti non possa essere diviso in tre parti uguali». La novità non va intesa tuttavia come un ritorno al precedente criterio della «prova di forza», bensì come necessaria esigenza numerica per raggiungere l'effettiva maggioranza qualificata nei casi in cui il corpo elettorale non sia divisibile in tre parti uguali.

Il criterio generale di ridurre al minimo la rilevanza giuridica delle eventuali situazioni controverse che possano presentarsi lungo il processo elettorale comporta la non applicazione all'elezione del Romano Pontefice delle norme generali stabilite dal codice di diritto canonico — e dal CCEO — riguardo la validità delle votazioni e dei singoli voti. La sola ipotesi ammessa dalla costituzione apostolica in grado di provocare l'invalidità dell'intera votazione riguarda il fatto che dal conteggio delle schede fatto prima dello spoglio dei voti, risulti che il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori⁽⁵¹⁾. In tale caso è prescritto che, senza realizzare lo spoglio, si proceda immediatamente ad una seconda votazione. La previsione normativa è comunque indicativa del carattere obbligatorio del voto. Anche se dai tempi di Giovanni XXIII non è più in vigore la scomunica *late sententiae* contro l'elettore presente in conclave che, in modo inescusabile, fosse assente alla votazione⁽⁵²⁾, dalla norma in vigore emerge l'obbligatorietà del voto da parte degli elettori — coerente con la natura pubblicistica dell'elezione e —, e il mancato riconoscimento di un eventuale diritto all'astensione. Di fatto, le conseguenze giuridiche attribuite all'eventuale astensione sono state giustamente rilevate come un difetto tecnico dell'attuale sistema, in quanto potenzialmente lascerebbe in mano ad un singolo elettore la possibilità di boicottare l'intero processo elettorale, provocando con la propria astensione la nullità delle votazioni⁽⁵³⁾.

La nullità della votazione per non conformità del numero di schede con il numero di elettori presenti riguarda, tuttavia, un pre-

(51) Cfr. cost. ap. *Universi Dominici gregis*, n. 68; can. 173 § 3 CIC.

(52) Cfr. cost. ap. *Vacantis Apostolicae Sedis*, n. 41; vedi anche *motu proprio Summi Pontificis electio*, n. 7.

(53) Cfr. P. MAJER, «*Universi Dominici gregis*». *La nueva normativa sobre la elección del Romano Pontífice*, cit., p. 703, nota 93.

ciso momento del processo elettorale: il conteggio dei voti precedente allo spoglio; invece, se, per errore, una tale irregolarità venisse evidenziata soltanto a spoglio fatto — come risulta per forza dall'ipotesi indicata nel n. 69 UDG —, la votazione in quanto tale viene convalidata.

Anche i casi di nullità dei singoli voti sono stati segnalati dalla costituzione apostolica con indipendenza dal codice di diritto canonico, e ridotti a poche fattispecie oggettive e palesi, onde evitare qualunque litigio: in realtà, tale nullità dei singoli suffragi è ricondotta alle ipotesi di duplicità delle schede, segnalata dal n. 69 UDG, e al caso di pluralità di nominativi indicati nella stessa scheda, come previsto dal n. 65 UDG.

Un'altra questione puntuale riguarda la base di riferimento per il computo delle maggioranze in ogni caso richieste. La norma parla della necessità di ottenere « i due terzi dei suffragi » (n. 62 UDG), o « la maggioranza assoluta dei suffragi » (n. 75 UDG), senza fare alcun riferimento rispetto all'efficacia che possano avere nel computo eventuali voti nulli o in bianco. Si avverte comunque che, pur in mancanza di norme esplicite al riguardo, dalla logica dell'intero sistema emerge che il *quorum* di riferimento non risulta modificato dalle vicende relative alla validità dei singoli voti: la base rimane sempre ferma al numero di suffragi, e le maggioranze ottenute dai candidati vanno comunque computate su voti certi e positivamente manifestati a favore del candidato.

Il sistema di suffragio della cost. ap. *Universi Dominici gregis* ha introdotto altre due novità di un certo rilievo. In primo luogo, come si è già segnalato, ha dichiarato abolito qualunque sistema di elezione del Papa al di fuori del metodo di suffragio; inoltre, ha voluto introdurre un nuovo sistema, più elastico di quello precedente, per dare sbocco ad eventuali « impasse » nel processo elettivo. In realtà, le due novità sono reciprocamente legate, in quanto la seconda deve ritenersi una necessaria conseguenza dell'abolizione del sistema di compromesso e di ispirazione che, nella vecchia disciplina, apparivano appunto come sistemi alternativi al suffragio — benché non facilmente attuabili — per sbloccare il processo elettorale.

Il n. 75 della costituzione apostolica prevede, infatti, che a conclusione con esito negativo delle quattro tornate elettorali delineate dai numeri precedenti — il che significa, in pratica, più di trenta

operazioni di voto — torni alla maggioranza assoluta del corpo elettorale — la norma precedente richiedeva in caso simile l'unanimità degli elettori⁽⁵⁴⁾ — la facoltà di rinunciare alla maggioranza qualificata per eleggere un candidato, sostituendola con la maggioranza assoluta, o con il ballottaggio tra i due candidati di maggioranza. In quest'ultimo caso, non basta che il ballottaggio sia fatto comunque tra i due candidati più votati nell'elezione precedente, poiché la norma stabilisce come requisito che la somma dei due candidati più votati raggiunga complessivamente la maggioranza assoluta dei suffragi.

Oltre alle questioni tecniche relative al processo elettorale, la legge contiene anche alcune indicazioni concernenti il soggetto passivo dell'elezione. Da questo punto di vista, si tratta di una elezione aperta in grado massimo, poiché, in ipotesi, qualunque fedele cristiano capace di ricevere l'ordinazione episcopale risulta potenzialmente passibile di essere eletto. Lo segnala esplicitamente il n. 83 della cost. ap. *Universi Dominici gregis*, quando prescrive ai cardinali il dovere di dare il loro voto a colui che, anche fuori del collegio cardinalizio, avranno giudicato idoneo più degli altri a reggere la Chiesa universale⁽⁵⁵⁾. Per la validità dell'elezione, come ha segnalato sempre la dottrina, è necessario comunque che l'eletto sia uomo con uso di ragione, in grado cioè di manifestare sia l'accettazione dell'elezione, sia la volontà di ricevere l'ordinazione episcopale, qualora ne difettesse⁽⁵⁶⁾.

A proposito delle elezioni canoniche in genere, e più concretamente in relazione all'elezione pontificia, la dottrina si è più volte interrogata circa l'esistenza o meno di un obbligo da parte dei singoli elettori di dare il loro voto al più degno dei candidati possibili — il candidato « dignior » —, chiedendosi anche, in caso affermativo,

(54) Cfr. cost. ap. *Romano Pontifici eligendo*, n. 76.

(55) Il n. 83 cost. ap. *Universi Dominici gregis* prescrive: «... unice Dei gloriam et Ecclesiae bonum prae oculis habentes, divino auxilio implorato, in eum, etiamsi extra Collegium Cardinalium versetur, suffragia conferant sua, quem universali Ecclesiae fructuose utiliterque regendae prae ceteris idoneum iudicaverint ».

(56) Cfr. H.M. PEZZANI, *Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae, Pars Prima*, cit., p. 65; F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum II, De personis*, cit., p. 478; F.M. CAPPELLO, *Summa Iuris Canonici*, I, cit., p. 278: gli autori hanno sottolineato inoltre la necessaria appartenenza dell'eletto alla comunione della Chiesa, « proinde excluduntur haeretici et apostatae » (M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, I, cit., p. 360).

quale fosse la natura di tale obbligo che ridimensionerebbe il margine di discrezionalità degli elettori, e la loro possibilità di scegliere una qualunque delle persone degne di occupare la carica. In termini generali, la problematica è legata a quanto si è già detto sulla natura di questa elezione.

Sulla base del can. 177 § 2 CIC'17, la dottrina posteriore alla codificazione canonica è giunta ad affermare — in riferimento generale a qualunque elezione canonica — la possibilità giuridica dell'elezione di chi sia semplicemente «dignus», a prescindere dall'obbligo morale di scegliere il «dignior»⁽⁵⁷⁾. Tale punto di vista è stato ulteriormente rinforzato dopo la revisione del codice latino, sulla base dei cann. 149 § 1 e 179 § 2 CIC'83⁽⁵⁸⁾. Gli autori ritengono, tuttavia, che non si tratta di vera e propria discrezionalità bensì dell'irrelevanza giuridica — sussistendo quindi l'obbligo morale di fondo — della condizione astratta di «digniore», e ciò anche allo scopo di rendere il più oggettivo possibile il processo elettorale e di evitare contestazioni riguardanti la validità delle elezioni. In tal senso, e in riferimento generale a qualunque sistema di provvista canonica, il can. 149 § 2 CIC delimita l'invalidità dell'elezione alla sola ipotesi di mancanza nel candidato delle qualità espressamente richieste dalla legge *ad validitatem*.

Nel presente caso, oltre all'utilità delle considerazioni dottrinali già fatte, la chiave del problema appare legata al carattere selettivo che — come si è già detto — corrisponde alla funzione elettorale, in vista del bene generale della Chiesa. Perciò, anche se la questione della migliore dignità dell'eletto non risulti giuridicamente rilevante in nessun momento del processo elettorale, appare con particolare serietà il dovere morale degli elettori di dare il voto a chi da loro sia ritenuto «digniore». Questo è il significato del n. 83 della costituzione apostolica appena citato, malgrado la sua prevalente portata esortativa. Peraltro, ciò non è che la naturale conseguenza dell'impegno, ratificato con giuramento, che ogni elettore si è accodato nel

⁽⁵⁷⁾ Cfr. H.M. PEZZANI, *Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae, Pars Prima*, cit., p. 65; F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum II, De personis*, cit., p. 478; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, I, cit., p. 360; G. OLIVERO, *Lineamenti di diritto elettorale nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 254-255.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. *Communicationes*, 22, 1990, pp. 125-126; J. MIÑAMBRES, *Comentario al can. 179*, in *ComEx*, I, 2ª ed., cit., pp. 1018-1020; vedi anche can. 153 § 2 CIC'17.

pronunciare la formula che accompagna la deposizione delle singole schede nell'urna: «chiamo a testimone Cristo Signore, il quale mi giudicherà, che il mio voto è dato a colui che, secondo Dio, ritengo debba essere eletto» (n. 66 UDG).

Rendere possibile la scelta del soggetto più degno sembra essere, d'altronde, lo scopo della meccanica elettorale che caratterizza il sistema del conclave. Infatti, se consideriamo l'ininterrotta successione delle operazioni di voto prescritta dai nn. 63 e seguenti della cost. ap. *Universi Dominici gregis*, ci si accorge subito che una tale procedura — particolarmente se si tiene presente il contesto comunione in cui viene esercitato lo *ius eligendi* —, funge da strumento di deliberazione collettiva, favorendo la riflessione del corpo elettorale e l'aggregazione dei voti in modo da arrivare alla formulazione del giudizio oggettivo di idoneità, fondato su una valutazione dell'interesse generale della Chiesa.

5. *L'ottenimento dell'ufficio.*

Consideriamo per ultimo le principali vicende conclusive dell'elezione pontificia, al termine del processo elettorale che abbiamo considerato.

Trattandosi di una elezione canonica collativa o costitutiva, l'elezione del Romano Pontefice non ha bisogno di essere confermata: la sola accettazione della persona eletta rende efficace l'elezione avvenuta. All'eletto va direttamente rivolta l'esortazione contenuta nel n. 86 della costituzione apostolica «di non sottrarsi all'ufficio, cui è chiamato, per il timore del suo peso, ma di sottomettersi umilmente al disegno della volontà divina». Il consenso di chi è stato legittimamente eletto⁽⁵⁹⁾ dev'essere manifestato in forma espressa a chi glielo chiede a nome del collegio elettorale (n. 87 UDG). Tuttavia, se l'eletto non accetta, il processo elettorale prosegue conforme a quanto stabilito dalla norma.

Com'è noto, il momento dell'ottenimento dell'ufficio primario è questione problematica, da sempre dibattuta in dottrina.

⁽⁵⁹⁾ Eventuali ipotesi di dubbio nell'elezione che consentano parlare di «Papa dubius», devono comunque trovare inquadramento nelle prescrizioni di legge stabilite dalla cost. ap. *Universi Dominici gregis*; vedi in merito M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, I, cit., pp. 367-368.

La maggiore consapevolezza attuale della natura episcopale della potestà primaziale ha riaperto nuovamente il problema⁽⁶⁰⁾. Nella misura in cui, trattandosi di una elezione aperta, il «più idoneo» può essere ritrovato non solo al di fuori del collegio dei cardinali ma anche fuori del collegio episcopale (n. 88 UDG), si pone la questione se sia l'accettazione dell'elezione o piuttosto la successiva consacrazione episcopale a conferire *pleno iure* l'ufficio primaziale. Si tratta di una questione dai risvolti più teorici che pratici, in quanto, pur non mancando i precedenti storici, la possibilità dell'elezione di chi non è nemmeno vescovo, diventa sempre più remota. Di fatto, è sui cardinali elettori che ricadono le aspettative più concrete di accedere all'ufficio primaziale, e in ordine a tale eventualità è loro richiesto di prestare giuramento di impegnarsi «a svolgere fedelmente il *munus Petrinum* di Pastore della Chiesa universale» e di «affermare e difendere strenuamente i diritti spirituali e temporali, nonché la libertà della Santa Sede» (n. 53 UDG).

Né il codice di diritto canonico — il can. 44 § 1 CCEO ha una redazione sostanzialmente uguale al can. 332 § 1 CIC — né la presente costituzione apostolica hanno preteso di risolvere il problema sostanziale riguardante l'origine della potestà del Sommo Pontefice, questione in cui è racchiusa la più generale problematica relativa all'origine sacramentale o giuridica della *potestas regiminis* nella Chiesa⁽⁶¹⁾. Il codice si limita a segnalare che «l'eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene la potestà dal momento dell'accettazione», comandando in seguito «che se l'eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato vescovo» (can. 332 § 1 CIC)⁽⁶²⁾. Da parte sua, il n. 88 della presente costituzione apostolica si limita a indicare che se «l'eletto

⁽⁶⁰⁾ Cfr. cost. dogm. *Pastor aeternus*, III; cost. dogm. *Lumen gentium*, 18.

⁽⁶¹⁾ Cfr. J. MANZANARES, *Il Romano Pontefice e la collegialità dei vescovi*, in «Collegialità e primato», Bologna, 1993, p. 35; E. MOLANO, *Commento al can. 332*, in ComEx II/1, Pamplona, 1997, p. 576.

⁽⁶²⁾ Significativa risulta a questo riguardo la sostituzione del testo del can. 219 CIC'17 «*Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremam jurisdictionis potestatem*», per un altro testo più articolato: «*Plenam et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione*» (can. 332 § 1 CIC). Riguardo al valore dottrinale di questa affermazione, nel *proemio* della costituzione apostolica, viene segnalato che «*pro certo est habendum talem supremam in Ecclesia potestatem*

è privo del carattere episcopale, sia subito ordinato vescovo», compito che spetta al decano del collegio dei cardinali se presente nel conclave (n. 90 UDG).

Non intendiamo in questo momento affrontare il nodo del problema sottostante. Come si è detto, si tratta di una questione ormai classica, che attualmente affiora in prospettiva di novità. Mentre in passato era piuttosto pacifica la tesi secondo cui la sola accettazione dell'elezione legittima — col dovere, ovviamente, di ricevere l'episcopato — conferiva *pleno iure* l'ufficio primaziale⁽⁶³⁾, seguendo in ciò il criterio generale sancito nell'ordinamento canonico per le elezioni collative, e in linea con una prevalente affermazione dell'origine giuridico (per mezzo della «missio canonica») della potestà di governo nella Chiesa⁽⁶⁴⁾; al momento presente, invece, a causa della maggiore consapevolezza della natura episcopale dell'ufficio primaziale e dell'origine sacramentale del potere giuridico della suprema autorità della Chiesa, si fa strada una corrente che giudica insufficiente la sola accettazione per chi è privo della condizione episcopale⁽⁶⁵⁾. Dai dati contenuti nella costituzione apostolica non è consentito trarre nuove conclusioni al riguardo, sebbene la previsione normativa, già presente nella costituzione apostolica precedente, che fa slittare a consacrazione episcopale avvenuta, l'atto di obbedienza da parte dei cardinali, e l'annuncio al popolo del nome della persona eletta⁽⁶⁶⁾, sembri attestare la natura complessa dell'atto di ottenimento dell'ufficio primaziale, e la sua integrazione formale

eidem tribui legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione seu ordinatione».

⁽⁶³⁾ Cfr., tra i molti, F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum II, De personis*, cit., p. 470; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, I, cit., p. 361; G. CHELODI, *Ius Canonicum de Personis*, cit., p. 254.

⁽⁶⁴⁾ In tale senso, vedi di recente G. GHIRLANDA, *Accettazione della legittima elezione e consacrazione episcopale del Romano Pontefice secondo la cost. ap. Universi Dominici gregis di Giovanni Paolo II*, in «Periodica» 86, 1997, pp. 615-656.

⁽⁶⁵⁾ Vedi, in argomento, W. BERTRAMS, *De missione divina et de consecratione episcopali tamquam constitutiva officii Supremi Ecclesiae Pastoris*, in «Periodica», 65, 1976, pp. 187-242); J. MANZANARES, *Il Romano Pontefice e la collegialità dei vescovi*, cit., pp. 32-35; vedi anche E. MOLANO, *Commento al can. 332*, cit., p. 575: «hasta que no se produce la conjunción de los dos elementos (*una cum*) la potestad pontificia no está plenamente constituida».

⁽⁶⁶⁾ «Si electus caractere episcopali careat, obsequium et oboedientia eidem praebentur et nuntius populo perfertur tantum postquam ipse sollemniter ordinatus est Episcopus» (n. 89 UDG).

con due atti materialmente differenti⁽⁶⁷⁾. Di fatto, l'accettazione dell'eletto non ancora vescovo deve per forza includere la volontà di ricevere l'ordinazione episcopale: in caso contrario non si tratterebbe di una accettazione sufficiente a perfezionare il processo elettorale.

Qualunque sia la soluzione di fondo, dalla normativa vigente rimane chiaro che il conclave in quanto tale, e quindi il peculiare sistema giuridico che lo riguarda, finisce « subito dopo che il nuovo Sommo Pontefice eletto abbia dato l'assenso alla sua elezione, a meno che Egli disponga diversamente » (n. 91 UDG): la funzione elettorale dei cardinali risulta esaurita quando la « selezione » del candidato diventa efficace perché accettata, indipendentemente dall'eventuale necessità di procedere all'ordinazione dell'eletto.

Tuttavia, dal testo del n. 91 UDG risulta che a partire dall'accettazione sono da attribuire all'eletto atti propri di rilevanza giuridica, come mette di rilievo il fatto che da quel preciso momento possono « accedere al nuovo Pontefice il Sostituto della Segreteria di Stato, il Segretario per i Rapporti con gli Stati, il Prefetto della Casa Pontificia e chiunque altro debba trattare col Pontefice eletto di cose che al momento sono necessarie ». D'altronde, questo precetto fa sorgere la domanda riguardante quali siano i limiti che possa avere una tale attività di rilevanza giuridica dell'eletto prima dell'ordinazione episcopale, e quindi la necessità di differenziare in proposito due generi di atti: quelli che necessariamente postulano nell'agente il carattere episcopale, e quegli altri che potrebbero essere realizzati anche prima della consacrazione, secondo quanto suggerito dal n. 91 UDG.

Oltre all'accettazione — con indicazione del nome scelto per il pontificato (n. 87 UDG) — e all'eventuale ordinazione episcopale dell'eletto, la legge in vigore prevede altri due atti di natura formale a conclusione del processo elettore: la cerimonia di inaugurazione

⁽⁶⁷⁾ In questa prospettiva, sembra logica la richiesta del n. 88 UDG di « statim ordinetur Episcopus », senza aspettare ad una cerimonia di particolare solennità (cfr. il « sollempniter ordinatus » del n. 89, in relazione alle osservazioni di G. GHIRLANDA, *Accettazione della legittima elezione e consacrazione episcopale del Romano Pontefice secondo la cost. ap. Universi Dominici gregis di Giovanni Paolo II*, cit., pp. 629 ss.), tra l'altro perché — oltre all'incertezza giuridica — altrimenti rimarrebbe inosservata l'ultima indicazione dello stesso n. 89 UDG, che rimanda l'annuncio al popolo ad un momento successivo all'ordinazione; in proposito, vedi anche le osservazioni di J.J.M. FOSTER, *The Election of the Roman Pontiff: An Examination of Canon 332 § 1 and Recent Special Legislation*, cit., pp. 703-704.

del pontificato e la presa di possesso della basilica Lateranense da parte del nuovo pontefice.

Il n. 92 UDG ha inteso abolire l'atto formale di incoronazione del pontefice, prassi multisecolare⁽⁶⁸⁾, prevista ancora dal n. 92 della cost. ap. *Romano Pontefice eligendo*, ma in disuso sin dal pontificato di Giovanni Paolo I. La norma in questo punto sembra avere il significato forte di una rottura col simbolo storico caratteristico del potere pontificio, ritenuto nel momento attuale non più confacente con la natura pastorale del ministero del Papa.

Per ultimo, la costituzione apostolica prevede la presa di possesso dell'arcibasilica patriarcale del Laterano, che avviene nelle settimane successive, dove il vescovo di Roma riceve l'omaggio di obbedienza del suo cardinale vicario⁽⁶⁹⁾, del clero e del popolo della diocesi di Roma.

JUAN IGNACIO ARRIETA

⁽⁶⁸⁾ Si trattava, comunque, di un elemento formale che non incidere sulla giurisdizione: cfr. A. PILLET, *Ius Canonicum generale*, cit., p. 39; F. DESHAYES, *Memento Juris Ecclesiastici, Publici et Privati*, cit., p. 145; F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum II, De personis*, cit., p. 470.

⁽⁶⁹⁾ Il cardinale vicario non cessa nell'ufficio durante la sede vacante: n. 14 UDG, art. 13 cost. ap. *Ecclesia in Urbe*, del 1° gennaio 1998, AAS 90 (1998) 177-193; per le funzioni proprie del cardinale vicario, vedi chirografo di nomina (cfr. per es. «Rivista diocesana di Roma», 1991, pp. 1007-1008), o chirografo di nomina di arciprete della basilica Lateranense (cfr. per es. «Rivista diocesana di Roma», 1991, pp. 1009-1010).